

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-152 del 10/01/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA DI CASCONI LUIGI & C. SS, CON SEDE LEGALE IN LOCALITÀ NOGARA (VR), VIA MARZABOTTO N. 1, ED IMPIANTO IN COMUNE DI BONDENO LOC. ZERBIMATE, VIA ARGINE VELA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ALLEVAMENTO SUINI PESANTI DA INGRASSO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-145 del 10/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci GENNAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 27748/2017/fd-tc

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA DI CASCONO LUIGI & C. SS, con sede legale in località NOGARA (VR), VIA MARZABOTTO N. 1, ed impianto in COMUNE DI BONDENO LOC. ZERBINATE, VIA ARGINE VELA. Pratica del SUAP del Comune di Bondeno n. 562/2017 con prot. n. 27541 del 28/09/2017. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività ALLEVAMENTO SUINI PESANTI DA INGRASSO.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 06/09/2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Bondeno, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 29/09/2017 con il n. 11043, presentata al SUAP del Comune di Bondeno in data 22/09/2017, dalla Società SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA DI CASCONO LUIGI & C. SS, nella persona di CASCONO LUIGI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in località NOGARA (VR), VIA MARZABOTTO N. 1, ed allevamento in COMUNE DI BONDENO LOC. ZERBINATE, VIA ARGINE VELA, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività di ALLEVAMENTO SUINI PESANTI DA INGRASSO con potenzialità massima di 1.974 CAPI;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– visto il verbale della 1^a ed unica seduta della Conferenza dei Servizi (in modalità sincrona) del 07/12/2017, trasmessa dal Comune di Bondeno, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 12/12/2017 con il n. 13919, in cui i componenti della Conferenza dopo aver esaminato la documentazione presentata, chiedono alla ditta di presentare delle integrazioni. Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, la ditta specifica che volendo aderire all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 D.Lgs. n. 152/06, in quanto vengono rispettate le condizioni di cui alla DGR n. 1681/2011, presenterà la relativa modulistica regionale debitamente compilata. Sono stati inoltre acquisiti i pareri necessari per la stesura del presente atto:

– il parere favorevole, con prescrizioni di ARPAE Servizi Territoriali di PGFE n. 13292/2017, in merito all'impatto acustico relativo alla fase di cantiere di demolizione e ricostruzione dell'insediamento;

– il parere favorevole, con prescrizioni di ARPAE Servizi Territoriali di PGFE n. 13582/2017, in merito all'impatto acustico relativo alla fase di progetto del nuovo insediamento produttivo;

– nota in data 06/12/2017 di P.G. n. 34771, del Servizio Ambiente del Comune di Bondeno, con cui esprime un nulla osta condizionato in merito agli scarichi domestici e relativamente all'impatto acustico con cui recepisce e fa propri i pareri di ARPAE sopramenzionati;

– nota del Dip. di Sanità Pubblica dell'USL di Ferrara - unità operativa Igiene Pubblica, che, classifica l'attività in classe I sezione C n° 1- allevamenti di animali. L'Azienda dovrà

adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti della vigente normativa;

- vista la nota del SUAP del Comune di Bondeno in data 18/12/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 18/12/2017 con il n. 14180, di trasmissione della documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 07/12/2017;
- preso atto che con l'integrazione documentale di cui al precedente alinea, la ditta provvede a trasmettere la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, per l'attività di allevamento, riconducibile, sulla base della potenzialità dichiarata di 1974 capi di suini in accrescimento/ingrasso, al punto 1 lettera nn) di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- preso atto, dalla relazione tecnica presentata dalla Ditta, sulle modalità di raccolta delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a servizio dell'attività, preventivamente trattati mediante degrassatori e vasche imhoff, che vengono indirizzate in una vasca di raccolta a svuotamento periodico dimensionata per n. 1 addetto, e che successivamente vengono svuotate da ditta specializzata per gli espurghi;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza

01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Bondeno alla SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA DI CASCONI LUIGI & C. SS, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in località NOGARA (VR), VIA MARZABOTTO N. 1, ed allevamento in COMUNE DI BONDENO LOC. ZERBINATE, VIA ARGINE VELA, codice fiscale n. 01727030387 per l’esercizio di una attività di ALLEVAMENTO SUINI PESANTI DA INGRASSO, per un totale di n. 1974 capi.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del D.Lgs. n. 152/06	ARPAE
Effluenti allevamento	utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per effetto dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale, la ditta è tenuta a rispettare quanto disposto in merito dalla DGR n. 1681/2011, come modificata dalla DGR 968/2012 relativamente all'allevamento di suini da accrescimento/ingrasso, e alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., con particolare riferimento alla lettera F "prescrizioni tecniche" dell'allegato 3A alla stessa, nonché alle prescrizioni e ai limiti alle emissioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.20 dell'allegato 4 alla DGR 2236/2009, relativamente alla macinazione e allo stoccaggio degli alimenti per animali per quantitativi superiori a 1500 Kg/giorno.

B) PRESCRIZIONI PER SPANDIMENTO REFLUI ZOOTECNICI

1. lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati negli appezzamenti indicati nel quadro 10, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili, della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, e dovrà essere effettuato nel rispetto del Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n° 3, con particolare riferimento ai divieti previsti agli artt. 5 e 17.
2. nell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti la ditta dovrà rispettare le norme vigenti ivi compresi gli eventuali regolamenti locali emessi dalle autorità nel cui ambito amministrativo ricadono i terreni utilizzati.
3. La gestione dell'allevamento dovrà essere condotta adottando tutti gli idonei accorgimenti, descritti nella relazione tecnica allegata all'istanza, necessari ad evitare la diffusione di emissioni di odori nelle aree circostanti.
4. La sistemazione delle aree esterne dovrà essere eseguita in maniera tale da evitare ristagni d'acqua.
5. Le aree esterne dovranno essere mantenute costantemente pulite in modo da evitare la presenza di sostanze organiche che potrebbero dare origine, a seguito di processi di

degradazione aerobica, alla diffusione di cattivi odori.

6. Lo spandimento del refluo zootecnico dovrà essere effettuato in modo da assicurare una idonea dispersione, senza provocare la diffusione di aerosol ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione, mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione in relazione alle sistemazioni idraulico - agrarie in essere.
7. L'interramento dovrà essere effettuato immediatamente nei terreni adiacenti all'abitato ed entro le 24 ore per gli altri terreni.
8. Lo spandimento deve essere effettuato nel rispetto della corretta pratica agronomica per ciò che riguarda i tipi di coltura e le relative quantità di effluenti.
9. Lo spandimento del refluo deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
10. Devono essere evitati i ruscellamenti o sconfinamenti in altre proprietà.
11. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica ed ambientale e dalle regolamentazioni urbanistica ed edilizia.
12. Dovrà essere preparato entro il 31 marzo di ogni anno e conservato in azienda, per un periodo non inferiore a due anni dalla sua elaborazione definitiva, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA); le eventuali varianti del piano sono ammesse entro il 30 novembre e devono comunque essere predisposte prima delle relative distribuzioni.
13. La ditta dovrà inserire i dati della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nel sistema gestione effluenti regionale, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività di utilizzo agronomico degli effluenti, con relativa trasmissione, dal portale Regionale, al SUAP del Comune di riferimento e all'ARPAE di Ferrara.
14. Dovrà essere presente, per almeno 2 anni, presso la sede indicata nella comunicazione, il Registro di utilizzazione delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti di cui all'art. 20 del Reg. Reg. E-R n. 3/2017 in formato cartaceo (composto da fogli numerati) o informatizzato, in cui

vanno registrati, in ordine cronologico ed entro 15 giorni dalla data di effettuazione, le fertilizzazioni messe in atto sui terreni condotti/in disponibilità dal/del produttore indicando:

- la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- la quantità del refluo e dell'azoto ceduti/utilizzati;
- gli appezzamenti per coltura praticata riportando i riferimenti delle particelle catastali componenti tramite uno schema esplicativo con gli appezzamenti e le particelle che li costituiscono;
- il tipo di fertilizzante azotato;
- il contenuto percentuale in azoto;
- la coltura oggetto dell'intervento.

15. Il titolare di questa autorizzazione dovrà conservare, per almeno 2 anni, presso la sede indicata in comunicazione, la seguente documentazione:

- il registro cartaceo o informatizzato;
- copia della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata al SUAP del Comune di riferimento;
- il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);
- documento cartografico da abbinare al Registro con l'individuazione delle diverse particelle e l'investimento colturale;
- copia della documentazione di trasporto nel caso si utilizzi la rete viaria pubblica.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibilità di immissioni sonore dovute all'usura;
2. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività,

comprensivo dell'incremento della viabilità dovrà comportare la revisione dell'impatto acustico;

3. per le fasi di carico e scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività.
4. in fase di realizzazione dell'impianto, qualora venissero installate macchine diverse da quelle considerate (esempio ventilatori d'aria, compressori, etc.) o impianti rumorosi non valutati o variazioni dell'organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
5. in caso di variazione di titolarità e/o uso degli edifici al momento non abitati (abbandonati) posti presso l'Azienda e adiacenti il nuovo complesso produttivo, dovrà essere trasmessa una Valutazione di Impatto Acustico comprovante il rientro entro i limiti normativi, con particolare riferimento ai limiti di immissione differenziale;
6. trattandosi di valutazione previsionale, poiché non risultano ancora presenti gli impianti e gli apparati valutati, all'atto dell'avviamento della struttura ed in un momento rappresentativo di funzionamento della struttura, dovrà essere predisposto il collaudo acustico, inviando copia della verifica al Comune di Bondeno ed alla scrivente Agenzia.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Bondeno, all'USL di Ferrara – Dipartimento Igiene Pubblica e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.